

ANNO X
GIUGNO 2005

Spedizione in abbonamento postale
art. 2 comma 20/c legge 662/96
Filiale di Milano.

Un saluto, un ringraziamento e tanti auguri

Sommario:

Assemblee ICMQ: nuove cariche	2
ICMQ Notizie. Nuovo Direttore di Redazione	2
Dal Protocollo di Kyoto all'Emission Trading	3
ASCOTECO. Eletto il nuovo Presidente	5
Validazione dei progetti	6
Dichiarazione ambientale di prodotto – Calcestruzzo	6
La Certificazione Management Excellence	7
Convegno ICMQ al SAIE 2005	7
Ai blocchi di partenza	8
Schema di certificazione Sistema Edificio Nuovo Regolamento	9
DPR 462/01 Impianti Elettrici	10
Cls per pavimentazioni «PAVICAL»	11
Le nuove Certificazioni ICMQ	12
Sistema Edificio: certificato il primo albergo	15
Formazione	16

Con questo numero siamo arrivati a 39 uscite di «ICMQ notizie».

Per quasi dieci anni abbiamo cercato di fornire informazioni sull'attività di ICMQ e sul contesto in cui ICMQ opera, abbiamo cercato di presentare nel modo più semplice possibile il contenuto di norme, leggi, notizie e quant'altro fosse attinente al campo della certificazione nel vasto settore delle costruzioni; abbiamo espresso pareri e talvolta critiche, ma, soprattutto, abbiamo cercato di tenere viva un'opportunità di comunicazione con quanti direttamente e indirettamente sono, o possono essere, interessati all'attività di ICMQ.

Spero che il nostro sforzo sia, almeno in parte, riuscito.

Abbiamo avuto numerosi riscontri negli anni, segno che qualche lettore ci ha seguito. Soprattutto ad essi ma anche a tutti coloro che casualmente hanno letto il notiziario e a quelli che ne sono stati i destinatari invio un caloroso saluto.

Lo faccio nel momento in cui lascio la Direzione della pubblicazione e, contestualmente, la Presidenza dell'Istituto ICMQ. È in questa veste che, dopo tanti anni di intenso e appassionato lavoro, sento doveroso rivolgere il mio più sincero ringraziamento a quanti ci hanno accompagnato, sin dai primi passi, lungo la strada che ha consentito a ICMQ di affermarsi.

Penso ai Soci che hanno espresso validi rappresentanti nel Consiglio Direttivo, ai componenti degli organi di ICMQ che si sono succeduti negli anni.

Penso ai tanti esperti che hanno offerto una preziosa collaborazione nella creazione dei tanti documenti specifici, che hanno costituito dei formidabili strumenti di lavoro e che hanno consentito a ICMQ, non solo un innalzamento delle conoscenze, ma la possibilità di emettere certificazioni con un alto valore aggiunto.

Penso naturalmente ai collaboratori tutti e agli ispettori che hanno saputo diffondere nel mercato il nome di ICMQ. Ma penso soprattutto ai Clienti di ICMQ, alle Aziende che hanno avuto fiducia in noi, che con la loro qualificata adesione ci hanno consentito di crescere, di valorizzare il ruolo e l'immagine, permettendoci così di portare avanti l'obiettivo di creare, nel mercato, una presenza seria e professionale.

A tutti quanti rinnovo il mio grazie. Mi fermo qui prima di entrare nel patetico.

Non mi resta ora che passare agli auguri. Ovviamente a tutti quanti ho rivolto il mio ringraziamento, ma particolarmente alle valide persone cui passo il testimone.

Sono più che fiducioso che l'efficacia della comunicazione di questo notiziario potrà aumentare e, soprattutto, che la loro azione, la loro creatività e il rigore etico delle impostazioni e dei comportamenti, permetteranno a ICMQ il raggiungimento di traguardi sempre più qualificanti.

Paride Passerini

ICMQ
Istituto di Certificazione
e Marchio di Qualità
per Prodotti e Servizi
per le costruzioni



■ ASSEMBLEE ICMQ: NUOVE CARICHE

Si sono svolte in data 28 Aprile e 15 Giugno 2005 le Assemblee annuali di ICMQ SpA e di ICMQ Istituto di Certificazione e Marchio di Qualità.

ICMQ SpA

L'esercizio 2004 si è chiuso favorevolmente in utile. L'attività di certificazione dei Sistemi di Qualità continua ad essere il settore trainante dell'intera operatività contribuendo ad essa con un peso sui ricavi decrescente negli ultimi anni. (63% nel 2004 contro il 75% del 2003).

Le Unità operative con certificati validi di Sistema Qualità erano 1.190 alla fine del 2004.

Secondo i dati statistici di Sincert, i certificati persi in Italia dai vari Enti di certificazione a seguito dell'introduzione della norma ISO 9001:2000 sono stati mediamente del 24,6% rispetto al 31/12/2002. Per ICMQ SpA la perdita è di solo il 3,4% indice di una maggiore selezione all'ingresso e di affidabilità e serietà della clientela.

A partire dal Settembre 2004 ICMQ SpA, ottenute le abilitazioni ministeriali e la notifica, opera direttamente e non più tramite ON CERT nel settore della Marcatura CE – Direttiva Prodotti per costruzioni.

L'ottimo inizio dell'attività (116 unità operative certificate) è anche conseguenza dell'accordo con ON CERT, che ha consentito a ICMQ SpA di operare in Italia ancor prima di essere notificata.

Si è avuto poi nel 2004 un forte incremento dell'attività di ispezione e un buon incremento nella certificazione ambientale. L'esercizio ha registrato un fatturato di Euro 3.559.757 (+8,67% rispetto al 2003).

L'Assemblea di ICMQ SpA, preso atto delle preannunciate dimissioni del Presidente ing. Antonio Archi, dopo averlo ringraziato per l'apprezzato Suo impegno, ha

nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione il prof. Enrico Dassori.

ICMQ Istituto di Certificazione e Marchio di Qualità .

L'Assemblea Ordinaria è stata preceduta da un'Assemblea Straordinaria che ha approvato alcune modifiche statutarie.

I risultati dell'esercizio 2004 sono stati particolarmente positivi.

Come sopra evidenziato ottimo è stato il consuntivo di ICMQ SpA, interamente posseduta da ICMQ. Buono anche il risultato della partecipata CISQCERT SpA.

Il principale impegno del 2004 è stato dedicato alla messa a punto dello schema di certificazione energetico ambientale degli edifici denominato Sistema Edificio®, alla sua sperimentazione e lancio.

Il 2004 segna l'avvio dell'attività di certificazione degli stabili. In data 30 Aprile è stata concessa la prima certificazione e in data 10 Settembre la seconda. Già di rilievo l'attività nel primo semestre 2005.

L'Assemblea di ICMQ, coerentemente con il contenuto delle modifiche allo Statuto, ha ratificato il programmato avvicendamento alla presidenza di ICMQ con le seguenti decisioni:

- l'ing. Giorgio Sabelli è stato nominato nuovo Presidente,
- l'ing. Lorenzo Orsenigo è stato nominato Consigliere Delegato,
- il Presidente uscente ing. Paride Passerini, particolarmente festeggiato e ringraziato per la sua pluriennale attività nella creazione e lancio di ICMQ, è stato nominato Presidente Onorario,
- l'ing. Paride Passerini continuerà a sovraintendere per qualche tempo alle attività di messa a punto e implementazione dello schema di certificazione Sistema Edificio®.

■ ICMQ NOTIZIE: NUOVA DIREZIONE DI REDAZIONE

A partire dal prossimo numero di ICMQ

Notizie l'incarico di Direttore Responsabile del periodico è stato affidato all'ing. Lorenzo Orsenigo, neo Consigliere Delegato di ICMQ.

DAL PROTOCOLLO DI KYOTO ALL'«EMISSION TRADING» (parte seconda)

Nella prima parte di questo articolo, pubblicata nel numero 37 (marzo 2005) di ICMQ Notizie, abbiamo tracciato una sintesi sullo sviluppo degli accordi internazionali e della legislazione europea in merito agli sforzi per tenere sotto controllo il grave problema dei gas serra e dei loro impatti sul clima del pianeta. Torniamo ora a parlare di alcuni importanti aspetti connessi con lo stesso argomento, peraltro già citati nella nota suddetta, allo scopo di fornirne un quadro più completo.

1. Direttiva 2002/87/CE.

La Comunità Europea ha emesso la Direttiva per la gestione degli impegni assunti col Protocollo di Kyoto pubblicandola sulla GUCE il 26.10.2003 (si può scaricare dal sito www.europa.eu.int).

È un documento complesso che comprende una premessa di 30 commi, 32 articoli e cinque allegati: i primi articoli affrontano i temi di base quali l'oggetto, il campo d'applicazione, le definizioni e riguardano altresì l'autorizzazione ad emettere i gas ad effetto serra, la relativa domanda, le condizioni ed il contenuto dell'autorizzazione.

Successivi articoli codificano i comportamenti occorrenti in caso di modifica agli impianti, le modalità da seguire per la definizione dei piani nazionali di assegnazione delle quote dei gas serra, rinviando per i particolari all'allegato III; viene poi stabilito che per il primo triennio di applicazione (2005/07) il 95% delle quote dovrà essere assegnato gratuitamente dai governi dei vari paesi, valore che scenderà al 90% nel quinquennio successivo (2008/12).

Nell'articolo 11 sono descritti i criteri per la ripartizione delle quote ai gestori di ogni impianto sia nel primo periodo che nel secondo e nell'articolo successivo si entra nel merito del trasferimento, restituzione e cancellazione di quote di emissione, mentre le modalità per definire la validità delle quote sono indicate nell'articolo 13. Gli articoli 14 e 15 sono quelli che maggiormente interessano ICMQ: il primo di essi stabilisce infatti che la Commissione adotterà linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni e nell'allegato IV sono in-

dicati i principi da seguire al riguardo. L'articolo 15 tratta delle verifiche da effettuare, rinviando all'allegato V per le modalità da seguire al riguardo; nell'allegato sono indicati anche i requisiti minimi che deve avere il verificatore.

Ci sembra opportuno soffermarci su questi due articoli, proprio per il particolare interesse per ICMQ e le Aziende coinvolte: infatti, nell'articolo 15 si stabilisce che le aziende rientranti nelle dieci categorie previste dalla Direttiva debbano monitorare le emissioni di gas serra (per ora solo la CO₂) ogni anno, a partire dal 2005, comunicando le modalità di rilevazione ed i risultati ottenuti agli Organismi Competenti di ogni stato della Comunità entro il 31 marzo di ogni anno.

Le modalità di Monitoraggio, i risultati ottenuti e i criteri di Comunicazione devono essere sottoposti a verifica da parte di un organismo accreditato, con modalità illustrate dalle linee guida previste nell'articolo 14; di tali linee guida parleremo nel capitolo seguente.

Gli altri articoli della Direttiva definiscono le sanzioni applicabili in caso di inadempienza, l'accesso alle informazioni da parte del pubblico e la designazione da parte degli stati di «Autorità Competenti». Gli articoli dal 19 al 32 trattano questioni di carattere prevalentemente amministrativo, di scarso interesse in questa sede, salvo l'articolo 24 che prevede, per il futuro, la possibilità di includere altre famiglie di impianti, oltre alle dieci già considerate e altri gas serra oltre l'anidride carbonica. Tale Direttiva non è stata ancora recepita in Italia, anche se si sta operando con riferimento ad essa.

2. Decisione della Commissione del 29 gennaio 2004

La Commissione, col suddetto documento, ha già emesso le linee guida per il Monitoraggio e la Comunicazione dei gas serra, previsto dall'articolo 14 della Direttiva. Il documento, estremamente complesso e analitico (costituito infatti da 74 pagine), dopo una breve premessa, comprende undici allegati, il primo dei quali traccia le linee guida di carattere generale valide per tutte le categorie di aziende, mentre ognuno dei seguenti dieci prende in esame in modo specifico tutte le dieci categorie di aziende incluse nell'allegato I della Direttiva.

Nell'allegato I si parla delle definizioni, dei principi del Monitoraggio e delle modalità per la compilazione della Comunicazione, e nel paragrafo 4.2, «Determinazione delle emissioni di gas ad effetto serra» si comincia ad entrare nel merito della scelta delle modalità di valutazione degli stessi prendendo in esame due alternative che consistono o nella misura del gas, o nel suo calcolo a partire dal consumo di combustibile e del materiale di processo. Poiché il gas preso in considerazione attualmente è la CO₂, la via scelta in modo assolutamente prevalente appare quella derivante dal consumo di combustibile alla quale va aggiunta la CO₂ combinata contenuta nelle materie prime del processo. È previsto di tener conto anche della CO₂ «trasferita» cioè utilizzata per altri scopi e non emessa in atmosfera: tale gas va sottratto dal totale prodotto.

Nelle formule per il calcolo sono introdotti due coefficienti, il fattore di ossidazione, basato sul contenuto di carbonio del combustibile impiegato ed il fattore di conversione che è collegato col rendimento di ossidazione.

Nella tabella 1 sono definiti i livelli di approccio per tutte le categorie di impianto e per ogni fascia quantitativa di emissione annua. La tabella 2 indica le fasce di incertezza tipica dei diversi dispositivi di misura qualora si scelga la misura e non il calcolo del gas emesso.

Sempre nell'allegato I, ai capitoli 5 e 11 sono riportate rispettivamente le regole ed i formati per la compilazione della «Comunicazione». Nel capitolo 7 è trattato il tema dell'assicurazione e controllo della qualità che, in definitiva prevede la necessità di istituire un «sistema documentato» che indichi come la aziende gestiscono la problematica del monitoraggio e della comunicazione delle emissioni di gas serra.

Il capitolo 8 dell'allegato I contiene un lungo elenco dei fattori di emissione dei combustibili fossili normalmente impiegati nell'industria.

Negli allegati dal II al X si entra nel dettaglio dell'applicazione dei criteri individuati nel primo allegato alle dieci categorie di aziende previste dalla Direttiva.

È assolutamente necessario che le persone interessate studino attentamente la Decisione nella sua veste completa scariandola dal sito già citato.

3. Piano nazionale di assegnazione delle quote di gas serra

Anche a proposito di questo argomento abbiamo fatto un cenno nel precedente articolo riguardo al quale affermammo che era in corso un contenzioso con la CE.

Nel frattempo l'Italia ha presentato in data 24 febbraio 2005 la «Integrazione al Piano Nazionale di Assegnazione», un nuovo piano più dettagliato che è stato sostanzialmente approvato dalla Commissione il 25.05.05, sia pure con qualche condizionamento; in questo modo, sia pure in extremis, anche noi potremo prendere parte al mercato dei «permessi di emissione» che avrà avvio il 3 giugno.

Il piano prevede che l'Italia limiterà a 232,5 milioni di tonnellate le emissioni di anidride carbonica, prodotte dalle dieci tipologie di impianti previsti nella Direttiva, come media annuale nel triennio 2005/2007. In definitiva, le autorità italiane hanno accettato di ridurre di 23 milioni di tonnellate all'anno (ca. il 9%) l'entità complessiva delle quote, rispetto alla prima versione del piano. Il piano nazionale comprende l'elenco di tutte le imprese coinvolte nella Direttiva che risultano in totale 1240 e l'assegnazione delle quote per ognuna di esse.

4. Il mercato delle quote di CO₂

Affrontiamo ora un altro aspetto connesso strettamente al protocollo di Kyoto ed all'Emission Trading, cioè le modalità connesse al *trading* delle quote di gas serra.

Come detto a proposito del Piano Nazionale di Allocazione, ad ogni impianto coinvolto nella Direttiva è stato assegnato un determinato valore di quote (tonnellate) di CO₂. Al termine di ogni anno tali impianti dovranno restituire le quote ricevute in assegnazione e si troveranno in una situazione di credito o di debito; con ciò si aprirà un mercato per l'acquisto o la cessione delle quote stesse. Le quote potranno essere vendute o acquisite liberamente tra gli operatori, direttamente o attraverso l'intervento di intermediari: si creerà quindi una vera e propria borsa per la compravendita di quote.

Altre vie per acquisire diritti di quote di CO₂ consistono nell'intraprendere iniziative cosiddette CDM (*Clean Development Mechanism*) e JI (*Joint Implementation*).

Vediamo di illustrare brevemente queste due modalità utilizzabili per raggiungere gli obiettivi del protocollo di Kyoto.

Clean Development Mechanism

Un progetto CDM è una iniziativa attuata da un governo o da una azienda di una nazione industrializzata in un paese in via di sviluppo. Il progetto, finalizzato a ridurre le emissioni di gas a effetto serra del paese in via di sviluppo, contribuisce al raggiungimento degli impegni assunti dal governo o dall'azienda.

Joint Implementation

I progetti JI sono analoghi ai precedenti, ma riguardano accordi tra paesi industrializzati. Il paese ospite riceve investimenti stranieri ed avanzate tecnologie che riducono l'impatto ambientale.

In entrambi i casi gli investitori ottengono quote di emissioni corrispondenti alle riduzioni attuate col progetto: tali quote possono essere utilizzate per raggiungere i propri obiettivi di riduzione.



Il logo dell'United Nations Framework Convention on Climate Change

5. ACCREDITAMENTO DEGLI ORGANISMI PER LA VERIFICA DEL MONITORAGGIO E DELLA COMUNICAZIONE DELLE EMISSIONI DEL GAS SERRA

Al momento della pubblicazione di queste note, ancora non sono state definite nel nostro paese le modalità per l'ottenimento dell'accREDITamento. L'unica novità al riguardo consiste nella pubblicazione nella GUCE del 19.05.05 della Decisione della Commissione 2005/381/CE del 4 maggio 2005 che istituisce il questionario per la compilazione delle relazioni che gli stati membri dovranno annualmente presentare alla Comunità entro il 30 giugno in merito all'andamento delle problematiche dell'Emission Trading nell'anno precedente; la prima di esse dovrà essere presentata entro il 30 giugno 2005 e riferire dei primi quattro mesi dell'anno.

Nel suddetto documento al punto 6 viene trattato il tema delle «Disposizioni per la Verifica» ed al punto 6.2 si chiede di presentare i documenti che definiscono i criteri di accREDITamento dei responsabili della verifica.

Come abbiamo già affermato nel precedente articolo su questo tema, ICMQ continua a seguire con molta attenzione il problema dell'accREDITamento per poter essere tra i primi ad ottenerlo a vantaggio delle aziende del proprio settore.

■ *Ennio Peccatori*

■ ASCOTECO – ELETTO IL NUOVO PRESIDENTE

Nel Consiglio Direttivo che si è tenuto il 27 aprile u.s. il Consigliere ing. Bruno Trocena è stato nominato Presidente di ASCOTECO, Associazione di Organismi di Ispezione di tipo A accreditati ai sensi della norma UNI CEI EN 45004 per il controllo tecnico e la validazione dei progetti, in sostituzione dell'ing. Letterio Bernava, dimessosi ad inizio anno.

Il nuovo Presidente è stato eletto sulla base di un programma associativo che prevede, in sintesi, uno sviluppo dei rapporti con altre Associazioni, Ordini, Compagnie di Assicurazione ed Enti che operano nel

settore dei Lavori Pubblici, un monitoraggio degli iter approvativi delle norme in corso di revisione, quale, ad esempio il nuovo regolamento, ed infine la sorveglianza del mercato degli appalti pubblici, con particolare riguardo alla correttezza dei bandi di gara per i servizi di interesse dell'Associazione.



Il logo dell'ASCOTECO – Associazione per il controllo tecnico delle costruzioni.

■ **VALIDAZIONE DEI PROGETTI.
RICHIESTA DI PARERE
ALL'AUTORITÀ PER LA VIGILANZA
SUI LAVORI PUBBLICI.**

ASCOTECO, avendo riscontrato da un'analisi del mercato della «validazione» che i servizi di supporto al Responsabile del Procedimento per la verifica dei progetti solo in minima parte vengono affidati dalle Stazioni Appaltanti a Organismi di Controllo (< 5% degli incarichi di progettazione), ha ritenuto opportuno sottoporre all'Autorità un quesito in merito all'interpretazione dei commi 6 e 6 bis dell'art. 30 della L.109/94 e s.m.i. In particolare, ASCOTECO ha chiesto di confermare (o meno) che, in attesa dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento, la verifica della progettazione può essere effettuata **esclusivamente dagli Uffici Tecnici delle Stazioni Appaltanti**, ovvero, in caso di affidamenti esterni, **da Organismi di Controllo accreditati ai sensi della norma UNI CEI EN 45004**, e ciò a prescindere dall'importo dell'opera da verificare o dalla circostanza che l'importo del

servizio da affidare sia, o meno, superiore alla soglia comunitaria. Tale interpretazione appare oggi ancor più corretta alla luce delle modifiche apportate al secondo comma dell'art. 6 bis dalla recente Legge Comunitaria n. 62 del 18/4/05. Tale comma nella versione originale recitava che «*Gli incarichi di verifica inferiori alla soglia comunitaria possono essere affidati a soggetti di fiducia della stazione appaltante.*» mentre la versione aggiornata recita «*...a soggetti scelti nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.*».

È dunque evidente che si sono voluti applicare dei principi generali di diritto comunitario (e quindi non a carattere fiduciario) ad una procedura di scelta nell'ambito di soggetti che comunque risultano qualificati ai sensi della norma UNI CEI EN 45004. Si ritiene dunque che il quesito posto all'Autorità possa consentire un chiarimento dei ruoli e delle responsabilità in merito alle verifiche di progetti di opere pubbliche, soprattutto a tutela e garanzia dell'operato del Responsabile del Procedimento.

■ Pierandrea Mantovani

■ **DICHIARAZIONE AMBIENTALE
DI PRODOTTO – CALCESTRUZZO**

Dopo avere ottenuto, nel 2004, l'accreditamento SINCERT per la verifica e convalida delle DAP (*Dichiarazioni Ambientali di Prodotto*) o EPD (*Environmental Product Declaration*) e aver convalidato la DAP relativa al «cemento» prodotto da BUZZI UNICEM SpA nel sito di Vernasca (PC), la Commissione Tecnica di Prodotto di ICMQ SpA ha convalidato, il 22 giugno 2005, la DAP relativa al «calcestruzzo» prodotto da UNICALCESTRUZZI SpA nel sito di Santena (TO).

La DAP è, in sintesi, un documento che esplicita il carico ambientale generato dalla produzione di un'unità di prodotto (ad es. una tonnellata di cemento), a partire dall'approvvigionamento delle materie prime fino all'uscita del prodotto dal cancello aziendale. È un documento contenente informazioni ambientali quantificate riguardanti il ciclo di vita di un prodotto, che nasce per volontà del produttore e/o del fornitore e che, in seguito a un processo di verifica di parte terza dei dati contenuti, accompagna la commercializzazione del prodotto descritto.

È una tipologia di asserzione ambientale non selettiva, in quanto non fissa livelli minimi per accedervi (come per es. l'Ecolabel) ma intende presentare in forma sintetica le informazioni ambientali significative relative al prodotto. La DAP è lo strumento più flessibile e di larga applicabilità per la comunicazione di informazioni ambientali relative ai prodotti. I vantaggi per le organizzazioni sono numerosi: tra questi l'individuazione puntuale e valutazione degli impatti ambientali dei processi/prodotti con conseguente possibilità di riduzioni ed economie, la definizione di strategie aziendali anche in termini di progettazione di prodotti e/o processi alternativi, la visibilità dell'etichetta sul prodotto, quale strumento credibile di comunicazione e marketing, l'attuazione di politiche d'acquisto ecosostenibili, l'impiego di tecnologie e materiali ecocompatibili.

Ricordiamo che ICMQ è in grado di convalidare DAP per tutti i prodotti/servizi di aziende già clienti per altri schemi di certificazione oltre che, in generale, per tutti i prodotti/servizi relativi al settore dell'edilizia e delle costruzioni.

■ Roberto Mandelli

■ **VALIDAZIONE DEI PROGETTI.
RICHIESTA DI PARERE
ALL'AUTORITÀ PER LA VIGILANZA
SUI LAVORI PUBBLICI.**

ASCOTECO, avendo riscontrato da un'analisi del mercato della «validazione» che i servizi di supporto al Responsabile del Procedimento per la verifica dei progetti solo in minima parte vengono affidati dalle Stazioni Appaltanti a Organismi di Controllo (< 5% degli incarichi di progettazione), ha ritenuto opportuno sottoporre all'Autorità un quesito in merito all'interpretazione dei commi 6 e 6 bis dell'art. 30 della L.109/94 e s.m.i. In particolare, ASCOTECO ha chiesto di confermare (o meno) che, in attesa dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento, la verifica della progettazione può essere effettuata **esclusivamente dagli Uffici Tecnici delle Stazioni Appaltanti**, ovvero, in caso di affidamenti esterni, **da Organismi di Controllo accreditati ai sensi della norma UNI CEI EN 45004**, e ciò a prescindere dall'importo dell'opera da verificare o dalla circostanza che l'importo del

servizio da affidare sia, o meno, superiore alla soglia comunitaria. Tale interpretazione appare oggi ancor più corretta alla luce delle modifiche apportate al secondo comma dell'art. 6 bis dalla recente Legge Comunitaria n. 62 del 18/4/05. Tale comma nella versione originale recitava che «*Gli incarichi di verifica inferiori alla soglia comunitaria possono essere affidati a soggetti di fiducia della stazione appaltante.*» mentre la versione aggiornata recita «*...a soggetti scelti nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.*».

È dunque evidente che si sono voluti applicare dei principi generali di diritto comunitario (e quindi non a carattere fiduciario) ad una procedura di scelta nell'ambito di soggetti che comunque risultano qualificati ai sensi della norma UNI CEI EN 45004. Si ritiene dunque che il quesito posto all'Autorità possa consentire un chiarimento dei ruoli e delle responsabilità in merito alle verifiche di progetti di opere pubbliche, soprattutto a tutela e garanzia dell'operato del Responsabile del Procedimento.

■ Pierandrea Mantovani

■ **DICHIARAZIONE AMBIENTALE
DI PRODOTTO – CALCESTRUZZO**

Dopo avere ottenuto, nel 2004, l'accreditamento SINCERT per la verifica e convalida delle DAP (*Dichiarazioni Ambientali di Prodotto*) o EPD (*Environmental Product Declaration*) e aver convalidato la DAP relativa al «cemento» prodotto da BUZZI UNICEM SpA nel sito di Vernasca (PC), la Commissione Tecnica di Prodotto di ICMQ SpA ha convalidato, il 22 giugno 2005, la DAP relativa al «calcestruzzo» prodotto da UNICALCESTRUZZI SpA nel sito di Santena (TO).

La DAP è, in sintesi, un documento che esplicita il carico ambientale generato dalla produzione di un'unità di prodotto (ad es. una tonnellata di cemento), a partire dall'approvvigionamento delle materie prime fino all'uscita del prodotto dal cancello aziendale. È un documento contenente informazioni ambientali quantificate riguardanti il ciclo di vita di un prodotto, che nasce per volontà del produttore e/o del fornitore e che, in seguito a un processo di verifica di parte terza dei dati contenuti, accompagna la commercializzazione del prodotto descritto.

È una tipologia di asserzione ambientale non selettiva, in quanto non fissa livelli minimi per accedervi (come per es. l'Ecolabel) ma intende presentare in forma sintetica le informazioni ambientali significative relative al prodotto. La DAP è lo strumento più flessibile e di larga applicabilità per la comunicazione di informazioni ambientali relative ai prodotti. I vantaggi per le organizzazioni sono numerosi: tra questi l'individuazione puntuale e valutazione degli impatti ambientali dei processi/prodotti con conseguente possibilità di riduzioni ed economie, la definizione di strategie aziendali anche in termini di progettazione di prodotti e/o processi alternativi, la visibilità dell'etichetta sul prodotto, quale strumento credibile di comunicazione e marketing, l'attuazione di politiche d'acquisto ecosostenibili, l'impiego di tecnologie e materiali ecocompatibili.

Ricordiamo che ICMQ è in grado di convalidare DAP per tutti i prodotti/servizi di aziende già clienti per altri schemi di certificazione oltre che, in generale, per tutti i prodotti/servizi relativi al settore dell'edilizia e delle costruzioni.

■ Roberto Mandelli

LA CERTIFICAZIONE MANAGEMENT EXCELLENCE ICMQ

ICMQ ha pubblicato il Regolamento per la certificazione MANAGEMENT EXCELLENCE di Sistemi di Gestione secondo le norme:

- UNI EN ISO 9001:2000** – «Sistemi di gestione per la qualità - Requisiti»;
- UNI EN ISO 14001:2004** – «Sistemi di gestione ambientale - Requisiti e guida per l'uso»;
- OHSAS 18001:1999** – «Sistema di gestione per la sicurezza e salute nei luoghi di lavoro»;
- SA 8000:2001** – «Responsabilità Sociale».

La certificazione MANAGEMENT EXCELLENCE viene rilasciata, su richiesta, alle aziende che hanno uno o più Sistemi di Gestione conformi alle quattro norme sopra citate se tali Sistemi di Gestione sono certificati da ICMQ SpA (la certificazione SA 8000 si intende rilasciata dal Network di Lavoro Etico di cui ICMQ SpA è membro) e se le quattro certificazioni sono contemporaneamente valide. L'iter di certificazione secondo le singole norme è illustrato nei relativi Regolamenti.

A valle della richiesta dell'Azienda e della verifica del possesso delle quattro certificazioni e della loro validità ICMQ, tra l'altro:

- rilascia il Certificato di conformità MANAGEMENT EXCELLENCE nel quale sono indicate le norme di riferimento, i singoli certificati relativi ai quattro standard e il Sito/Organizzazione considerato;
- consegna la medaglia MANAGEMENT EXCELLENCE ICMQ;
- concede l'autorizzazione a utilizzare il marchio MANAGEMENT EXCELLENCE ICMQ.

La certificazione MANAGEMENT EXCELLENCE ICMQ è rilasciata senza alcun costo da parte delle Organizzazioni richiedenti.

■ Roberto Mandelli



Il marchio Management Excellence ICMQ accanto alla riproduzione del certificato.

CONVEGNO ICMQ AL SAIE 2005

Anche quest'anno ICMQ sarà presente alla nuova edizione del SAIE 2005 – *Salone internazionale dell'industrializzazione edilizia* – a Bologna, come promotore di un convegno dedicato alle problematiche più attuali relative allo sviluppo sostenibile nel mondo delle costruzioni. Il tema proposto è: «Certificare lo sviluppo sostenibile del settore delle costruzioni: strumenti e indirizzi per la qualificazione

dell'ambiente e la certificazione dell'efficienza energetica. Emission Trading e Direttiva 2002/91/CE».

L'incontro avrà luogo venerdì 14 ottobre 2005, dalle ore 14,00 presso la Sala Topazio del Palazzo Degli Affari, in Piazza Costituzione, nell'ambito della zona fieristica bolognese.

Il prossimo numero di ICMQ notizie riporterà in dettaglio il programma della manifestazione.

**ICMQ SpA sarà presente con un proprio stand
al SAIE 2005 di Bologna.
Vi aspettiamo al Padiglione 33 Stand B 9.**

■ AI BLOCCHI DI PARTENZA

Un'altra serie di prodotti che fanno capo alla Direttiva Prodotti da Costruzione è entrata da qualche mese nel regime volontario di marcatura CE (il cosiddetto periodo transitorio). Si tratta delle norme della serie EN 771 che nello specifico riguardano:

EN 771-1: *elementi per muratura di laterizio*

EN 771-2: *elementi di muratura di silicato di calcio*

EN 771-3: *elementi per muratura di calcestruzzo vibrocompreso*

EN 771-4: *elementi di muratura di calcestruzzo aerato autoclavato*

EN 771-5: *elementi di muratura per pietra agglomerata*

Già ad oggi diversi produttori si sono attivati per rispondere nel più breve tempo possibile alle richieste delle nuove normative europee. Tant'è che entro il mese di settembre ICMQ effettuerà la prima verifica per la certificazione del controllo di produzione di fabbrica dei blocchi per muratura.

Lo schema delle norme e i compiti del produttore ricalcano quelli già a suo tempo approfonditi ed esaminati per altri prodotti già soggetti a marcatura CE obbligatoria (v. ad es. additivi, calci, malte e aggregati).

Il produttore deve infatti:

- effettuare i Test Iniziali per la caratterizzazione del prodotto,
- implementare e rendere attivo un Sistema di Controllo di Produzione,
- etichettare i propri prodotti prima di immetterli sul mercato.

I sistemi di attestazione richiamati dalle norme sono il 2+ o il 4 a seconda che il produttore dichiari i propri blocchi appartenenti alla categoria I o alla categoria II. Appartengono alla categoria I gli elementi (blocchi) con una resistenza a compressione dichiarata con una probabilità di non raggiungerla non maggiore del 5%. In altre parole per gli elementi della Categoria I il produttore deve garantire, attraverso il suo Controllo di Produzione, una confidenza del 95% sulla resistenza a compressione dichiarata.

È utile ricordare che il Sistema di attestazione 2+ prevede la verifica e la sorveglianza del Controllo di Produzione di

Fabbrica (FPC) da parte di un Organismo Notificato per la specifica tipologia di prodotto. Il Sistema 4, pur prevedendo le stesse prove iniziali e lo stesso piano dei controlli del Sistema 2+, è un'autocertificazione a tutti gli effetti e quindi, ai fini della marcatura CE, non è previsto l'intervento di un organismo di parte terza.

Una prima sostanziale conseguenza dell'eventuale scelta del produttore di dichiarare i blocchi in categoria II anziché in categoria I si evince da quanto riportato nel capitolo delle «Murature» nelle «Norme Tecniche per le Costruzioni» di prossima pubblicazione. Infatti nel calcolo delle resistenze di progetto da impiegare per le verifiche a pressoflessione, ai carichi concentrati e al taglio il coefficiente parziale di sicurezza sulla resistenza a compressione della muratura vale 2 se gli elementi resistenti sono di Cat. I o 2,5 se gli elementi sono di Cat. II.

Facile quindi prevedere che per blocchi destinati ad essere utilizzati in elementi soggetti a requisiti strutturali la richiesta, da parte del committente, di blocchi di categoria I, sarà una logica conseguenza anche in virtù di una maggiore confidenza nell'effettiva esistenza e reale applicazione da parte del produttore, di un Sistema di Controllo di Produzione che sarà verificato periodicamente (almeno una volta all'anno) da un Ente Notificato.

Ora non rimarrebbe, lasciando ulteriori approfondimenti ai prossimi numeri del notiziario, che ricordare la data di fine periodo transitorio e inizio periodo obbligatorio della marcatura dei blocchi da muratura; e in effetti nella prima versione di questo articolo la data era stata già scritta e di conseguenza anche la parola fine.

Ma come spesso purtroppo accade dopo aver scritto il proprio articolo, dopo averlo riveduto e corretto e infine dopo averlo stampato per riceverne l'approvazione... è arrivata una mail con il titolo: «Official Journal – New Publication».

Possibile che sia arrivata la notizia che potrebbe «rivoluzionare» il mio articolo e «costringermi» a rivederlo nei suoi contenuti?

Mi tranquillizzo subito. Niente di tutto ciò è accaduto.

In effetti sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea del 8 giugno 2005 sono state pubblicate le nuove date dell'entrata

in vigore obbligatoria della serie di Norme 771-x:2003 e degli addendum pubblicati a febbraio 2005. Tali addendum modificavano alcune parti delle norme ma in particolare aggiungevano tra le caratteristiche essenziali dell'Annex ZA, che il produttore deve dichiarare, le «dimensioni» e la «configurazione».

Per uniformare la data di inizio obbligatorietà della serie di norme EN 771 (inizialmente prevista a dicembre 2005) e i relativi addendum, la nuova data di fine periodo di transizione è stata fissata al 1 Aprile 2006.

■ Roberto Garbuglio

■ SCHEMA DI CERTIFICAZIONE SISTEMA EDIFICIO®: NUOVO REGOLAMENTO

Nel numero 34 di ICMQ Notizie abbiamo illustrato lo schema di certificazione energetico/ambientale denominato SISTEMA EDIFICIO®, messo a punto da ICMQ. Ne sintetizziamo qui le principali caratteristiche per chi non avesse letto il numero citato.

Lo schema SISTEMA EDIFICIO®:

- è **PRESTAZIONALE**: certifica il livello prestazionale dei singoli requisiti dell'edificio;
- è **MODULARE**: la certificazione può riguardare uno o più requisiti;
- ha regole differenziate per costruzioni nuove/ristrutturate e costruzioni esistenti;
- permette di certificare le singole fasi del ciclo di vita dell'immobile (progettazione, costruzione, gestione);
- considera il livello qualitativo e le garanzie dei materiali ed impianti e quindi la **DURABILITÀ**;
- permette di certificare livelli prestazionali minimi dei singoli requisiti (eventuali **CERTIFICAZIONI COGENTI**) o livelli prestazionali migliori (**CERTIFICAZIONE VOLONTARIA**).

I requisiti ad oggi regolamentati sono:

- Requisiti di fabbisogno risorse:
fabbisogno energetico;
fabbisogno idrico.
- Requisiti di comfort interno:
benessere termico;
benessere luminoso;
benessere acustico.
- Requisiti di sicurezza:
resistenza al fuoco.

I Regolamenti

Precisiamo che i regolamenti fanno riferimento alle norme e leggi esistenti e ad esse dovranno sempre riferirsi seguendone l'evoluzione.

Le prime applicazioni dello schema hanno consentito, oltre che la verifica della sua validità, un miglioramento dei diversi regolamenti, cosa che, dinamicamente, avverrà anche in futuro per realizzare una continua loro messa a punto. Le prime certificazioni hanno riguardato le prestazioni energetiche limitatamente ai fabbisogni per il riscaldamento e l'acqua calda.

Il regolamento relativo al fabbisogno energetico ha subito una radicale revisione, non solo per tenere conto dell'esperienza applicativa, ma anche per introdurre criteri per la valutazione delle restanti componenti della prestazione energetica degli edifici, contemplate dalla Direttiva 2002/91/CE (condizionamento estivo, ventilazione meccanica e, solo per il terziario, illuminazione artificiale).

Per il condizionamento le regole sono provvisorie causa la completa assenza di normativa.

I valori assunti per costruire la scala dei livelli prestazionali verrà, se necessario resa conforme con le indicazioni del tanto atteso regolamento collegato alla legge di recepimento, non ancora avvenuto, della citata Direttiva.

Forniamo infine un quadro sull'attività certificativa attualmente in corso.

Dopo le prime certificazioni energetiche concesse nel 2004, con le certificazioni già emesse nel 2005 e con quelle in corso di valutazione, l'attività di certificazione riguarda 28 edifici e oltre 1200 appartamenti.

Tra le più recenti quella di un albergo.

■ Paride Passerini

■ **DPR 462/01 – IMPIANTI ELETTRICI.
PUBBLICATA LA LINEA GUIDA
CEI 0-14 RELATIVA
ALL'APPLICAZIONE
DEL DPR 462/01**

Come anticipato nel precedente numero del Notiziario (marzo 2005), il 4 Aprile 2005 è entrata in vigore la linea guida CEI 0-14 relativa alla semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e dei dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi.

Scopo della Guida è quello di uniformare, per quanto possibile, sul territorio nazionale, l'interpretazione del DPR462/01 e di fornire indicazioni chiare relativamente ai compiti degli Enti verificatori (ASL, ARPA e Organismi abilitati), ai contenuti delle documentazioni tecniche relative all'omologazione, alle verifiche periodiche ed alle procedure amministrative di verifica degli impianti richiamati nel campo di applicazione del citato Decreto.

Quanto sopra per tener conto delle rilevanti innovazioni apportate dal citato DPR alle precedenti disposizioni legislative del DPR 27/04/1955, n. 547 e del Decreto Ministeriale emanato dal Ministero del Lavoro il 12 settembre 1959 e dei relativi modelli A, B e C. Al riguardo occorre precisare che, nella guida, non vengono fornite dettagliate indicazioni sulle modalità tecniche di effettuazione delle verifiche, né vengono dati suggerimenti sui loro contenuti. A questi fini occorre fare riferimento alla normativa CEI vigente ed alle relative guide CEI esplicative.

Utenti finali della guida CEI 0-14 sono principalmente i tecnici degli Organismi abilitati, delle ASL e delle ARPA coinvolte nell'esecuzione delle verifiche di sicurezza. Tuttavia essa si rivolge anche alle figure professionali – progettisti, installatori, verificatori (diversi dai soggetti abilitati ai fini del DPR462/01) – ai quali un datore di lavoro può affidarsi per il mantenimento dell'efficienza dei propri impianti. In questo modo anche queste figure professionali possono essere informate e aggiornate sulle procedure di comportamento degli Enti abilitati alle verifiche di legge.

Evidenziamo nel seguito i contenuti di

alcuni articoli che riteniamo particolarmente significativi.

**CAPITOLO 2 – Procedure
amministrative e definizioni**

2.1 Obbligo della denuncia, intesa come invio della dichiarazione di conformità, (art. 2 comma 2 e art. 5 comma 3 del DPR462/01) è del datore di lavoro che, sotto la sua responsabilità, individua gli impianti, gli edifici e le lavorazioni soggette. È facoltà del verificatore suggerire al datore di lavoro la presenza, a suo parere, di eventuali errori e/o omissioni.

2.2 In attesa della pubblicazione dei decreti previsti dall'art. 1, comma 2 del DPR 462/01, sono da sottoporre a verifica gli impianti, installati nei luoghi di lavoro, indicati nel comma 1 dell'articolo 1 del DPR e di seguito riportati:

- impianti di protezione dalle scariche atmosferiche;
- impianti di messa terra finalizzati alla protezione dai contatti indiretti;
- impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione.

2.4.6 Gli Organismi Abilitati possono procedere alla verifica degli impianti in scadenza (realizzati prima e dopo l'entrata in vigore del DPR 462/01) anche in assenza di precedenti verifiche (o di omologazione) degli stessi da parte degli organi pubblici di vigilanza (ISPESL-ASL-ARPA)

Per quanto riguarda gli impianti non denunciati, si distinguono tre casi:

- impianti preesistenti all'entrata in vigore della legge 5/03/1990 n. 46;
- impianti realizzati dopo l'entrata in vigore della legge 46/90 e non soggetti all'obbligo di rilascio della dichiarazione di conformità (per esempio impianti di protezione da scariche atmosferiche, impianti elettrici installati all'aperto, ecc.);
- impianti realizzati dopo l'entrata in vigore della legge 46/90 e soggetti al rilascio della dichiarazione di conformità.

**CAPITOLO 5 – Procedure
relative alla sicurezza**

L'esecuzione delle attività di verifi-

ca, regolamentate dal DPR 22/10/2001 n. 462, si configura molto spesso come lavoro elettrico, e necessita di chiarimenti relativi all'attuazione di procedure di sicurezza contro i rischi elettrici sia per gli operatori che eseguono le verifiche che per le persone che operano o stazionano all'interno degli ambienti nei quali si effettuano le verifiche stesse.

5.2.10 Piano di lavoro (PdL)

Documento che riporta le modifiche da apportare e le altre informazioni riguardo all'assetto che deve essere mantenuto dall'impianto durante le verifiche. A titolo di esempio sul piano di lavoro devono essere riportati: i punti di sezionamento delle parti di impianto oggetto della verifica; i punti di messa a terra di sezionamento; l'inserzione o l'esclusione di protezioni o automatismi; i punti di apposizione di cartelli monitori; l'eventuale adozione di schemi d'impianto particolari, i DPI necessari, ecc.

5.2.16 Preposto alle verifiche è la persona, dotata di specifica professionalità, incaricata dall'Ente abilitato a svolgere compiti di coordinamento della attività dei verificatori. Egli ha la più alta responsabilità nella conduzione dell'attività di verifica e nella compilazione del relativo verbale

(scelta della strumentazione, analisi dei risultati, affidabilità dell'esito della verifica).

5.3 Per le verifiche di impianti elettrici complessi è necessario fare riferimento alle seguenti figure professionali ciascuna delle quali ha compiti e responsabilità individuate agli articoli successivi:

- a) Responsabile dell'impianto elettrico;
- b) Preposto ai lavori del committente;
- c) Coadiutori alle verifiche;
- d) Preposto alle verifiche;
- e) Verificatore.

Vengono affrontati, ma non del tutto chiariti, altri aspetti relativi a:

- formazione ed esperienza professionale del verificatore,
- esecuzione delle prove e misure,
- verbale di verifica.

In conclusione si può affermare che è stato fatto un primo passo per una corretta e comune applicazione del DPR 462/01. Nel futuro sarà però necessario un confronto fra le diverse componenti, datori di lavoro – M.A.P. – Enti e Organismi verificatori, per individuare soluzioni alternative a quesiti non risolti.

■ *Claudio Masoch*

■ CALCESTRUZZO PER PAVIMENTAZIONI INDUSTRIALI TIPO «PAVICAL». REGOLAMENTO ICMQ

L'associazione CONPAVIPER (Associazione di imprese di pavimenti e rivestimenti industriali), ha messo a punto un protocollo d'intesa tra progettista, impresa, fornitore di calcestruzzo e applicatore per la fornitura e messa in opera di calcestruzzo per le pavimentazioni industriali chiamato «PAVICAL».

In tale protocollo sono definite le caratteristiche di prestazione del calcestruzzo per pavimenti industriali, oltre ad una serie di condizioni tra i vari soggetti coinvolti nell'esecuzione del manufatto edile, al fine di riconoscere i rispettivi compiti e le responsabilità del caso.

L'associazione CONPAVIPER ha identificato in ICMQ l'idoneo organismo di certificazione in grado di qualificare i fornitori di calcestruzzi secondo il protocollo di intesa «PAVICAL».

ICMQ ha così messo a punto uno schema di certificazione della produzione del calcestruzzo preconfezionato in conformità col protocollo di intesa «PAVICAL»; esso stabilisce precisi requisiti per le materie impiegate e per i controlli di produzione da effettuarsi a cura del produttore. Gli impianti già certificati da ICMQ per i sistemi di gestione per la qualità sono conformi anche al nuovo schema, previa verifica della corretta qualifica della specifica miscela di calcestruzzo per l'utilizzo in ambito «PAVICAL».

■ *Francesco Sabbato*

HOLCIM PRODOTTI SPECIALI SpA

Sede: C.so Magenta, 56
20123 MILANO MI
Unità Produttiva: Via A. Volta, 1
22046 MERONE CO
Produzione di malte da muratura a
prestazione garantita
Norma UNI EN 998-2

MOLINELLI Srl

Sede: Via Artigianato, 4
29028 PONTE DELL'OLIO PC
Unità Produttiva: Località La Valle
29020 VIGOLZONE PC
Produzione di aggregati per cls
Norma UNI EN 12620 e 13043

MONVISO SpA

Sede: Via G. Camozzi, 124
24121 BERGAMO BG
Unità Produttiva: Regione Gerbasso
Frazione San Michele
10022 CARMAGNOLA TO
Produzione di aggregati per cls
Norma UNI EN 12620

ORTLER Srl

Sede e Unità Prod.: Via Principale, 7
39026 PRATO ALLO STELVIO BZ
Produzione di aggregati per cls e
per materiali per l'impiego in opere
di ingegneria civile
Norme UNI EN 12620 e 13242

PRO. MIN. Srl

Sede e Un. Prod.: Via Casilina km
23,600
00040 MONTECOMPATRI RM
Produzione di aggregati per
conglomerati bituminosi e per
massicciate per ferrovie
Norme UNI EN 13043 e 13450

SIKA ITALIA SpA

Sede: Via E. De Amicis, 44
20123 MILANO MI
Unità Produttiva: Via G. Garrè, 9
22100 COMO CO
Produzione di additivi per
calcestruzzo tipo T 2, T 3.1/3.2, T 4,
T 7, T 10 e T 11.1/11.2
Norma UNI EN 934-2

TASSULLO SpA

Sede: Via Nazionale, 157
38010 TASSULLO TN
Unità Prod.: Via Napoleone III, 110
46040 SOLFERINO MN
Produzione di malte da muratura a
prestazione garantita
Norma UNI EN 998-2

TECNOCHEM ITALIANA SpA

Sede: Via Sorte, 2/4
24030 BARZANA BG
Unità Produttiva 1: Via Sorte, 2/4
24030 BARZANA BG

Produzione di additivi per malte per
cavi di precompressione
Norma UNI EN 934-4
Unità Produttiva 2: Zona Industriale
84021 BUCCINO SA
Produzione di additivi per
calcestruzzo tipo T 3.1/3.2, T
11.1/11.2 e T 12
Norma UNI EN 934-2



CERTIFICAZIONE SISTEMA EDIFICIO®

Periodo: maggio, giugno 2005.

S.T.I. Srl

Servizi Turistici Italiani
Hotel Carola
sito in Via Antica Fonte –
Località Pejo Fonti
38020 PEJO TN
Tipologia edilizia: albergo
Fase di progettazione:
• Requisito energetico
• Benessere termico



■ SISTEMA EDIFICIO®: CERTIFICATO IL PRIMO ALBERGO

Sono state emesse le prime certificazioni energetiche per un albergo. L'albergo oggetto di una ristrutturazione e di un ampliamento è sito in Pejo, località montana in provincia di Trento.

ICMQ ha svolto l'attività di valutazione relativamente alla fase di progettazione sia del fabbisogno di energia utile per il riscaldamento sia del benessere termico. La valutazione ha dato luogo, nel primo caso, alla certificazione del requisito energetico, con la quale vengono attestati dei buoni valori di consumo in virtù delle scelte progettuali adottate, considerando le pur vincolanti condizioni climatiche della zona; nel secon-

do caso, ha portato a risultati soddisfacenti che consentono il rilascio del certificato per il benessere termico, considerato elemento premiante rispetto alla certificazione energetica.

L'esperienza ha consentito a ICMQ di:
• utilizzare il proprio schema di certificazione del requisito energetico in un ambito differente dalle prime quattro certificazioni già emesse e di testarne, con positivo riscontro, il Regolamento anche per edifici con destinazione d'uso differente dal residenziale. Tutto ciò in linea con quanto prescritto dalla Direttiva 2002/91/CE, che prevede una propria applicazione a categorie di edifici di diversa destinazione d'uso,
• applicare lo schema di certificazione anche al requisito di benessere termico.